

CI RICEVARE



Corte di Appello di Reggio Calabria

Dirigenza

08006302204		
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA		
N. 3185	22 DIC. 2016	
UOF	RUO	
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Prot. n. /2016/f.s.
Pos. n. 7504/16
(da citare nella risposta)

Reggio Calabria, 21 DIC. 2016

Vi si oppone conoscenza
 di Direttiva Quercia n. 1
 e Funz. Giudiziora:
 Insieme fa le
 accorda.
 RC, 28/12/16
 Il Dirigente

Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Reggio Calabria

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
Reggio Calabria

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
Reggio Calabria - Palmi - Locri

OGGETTO: Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che sopprime l'obbligo di
 legalizzazione dei documenti pubblici esteri (cd. "convenzione apostille") --
 Nota di aggiornamento.
 Rif. Prot. DAG n. 0092530.E del 18.05.2016.

In allegato alla presente si trasmette, per opportuna conoscenza e scrupolosa osservanza, copia della nota ministeriale prot. n. 222963.U del 15 c.m., in relazione a quanto in oggetto riportato.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali in indirizzo vorranno, altresì, notiziare gli Uffici dipendenti, esistenti presso ciascun Circondario di riferimento.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(DOTT. L. GERARDIS)

V. P. Dirigente
 R.C. 20.12.2016

Deputato
16/12/2016
2



CORTI D'APPELLO - REGIONI CALABRIA		
N.	16 DIC. 2016	
UOR	CC	RUO
Fascicolo		Sottofascicolo

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I

-Affari civili internazionali-

FASC. 020.005.002-1 (2016)

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi



m_dg.DAG.15/12/2016.0222963.U

e, p c., al sig. Capo UCAI
Sede

Oggetto: Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che sopprime l'obbligo di legalizzazione dei documenti pubblici esteri (cd. "convenzione apostille") - Nota di aggiornamento.
Rif. prot. DAG n. 0092530.E del 18/05/2016.

Facendo seguito ad alcune recenti segnalazioni pervenute in merito ad episodi di non piena applicazione della Convenzione di cui in oggetto da parte di alcune Autorità pubbliche italiane (Enti locali, Questure, Uffici giudiziari), si ritiene opportuno ricordare quali siano i Paesi aderenti alla Convenzione de qua e le relative implicazioni pratiche.

Com'è noto, l'apostille è una certificazione che attesta l'autenticità di un atto pubblico e sostituisce la legalizzazione del documento effettuata nei modi usuali (attraverso l'Ambasciata dello Stato in cui il documento stesso verrà utilizzato): la base normativa è costituita dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che sopprime l'obbligo di legalizzazione degli documenti pubblici esteri (cd. "convenzione apostille"), ratificata dall'Italia il 13 dicembre 1977.

Di conseguenza, il cittadino di uno dei Paesi che ha aderito a tale Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, potendosi rivolgere alla competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento che intende utilizzare all'estero: così perfezionato, il documento deve essere riconosciuto come autentico nello Stato che ha apposto l'apostille.

Per ottenere in Italia l'apposizione dell'apostille su un documento da utilizzare all'estero, è necessario depositarlo presso la Cancelleria della Procura della Repubblica territorialmente competente, dovendo l'apostille essere apposta dal Pubblico Ministero.

Si allegano, dunque, il testo della Convenzione e l'elenco dei Paesi aderenti, invitando a consultare il sito <https://www.hech.net> per ogni futuro aggiornamento.

Si elencano qui di seguito i Paesi che hanno di recente aderito alla Convenzione in oggetto: Brasile (agosto 2016), Marocco (agosto 2016), Cile (agosto 2016), Tajikistan (2015), Burundi (2015), Uruguay (2012), Perù (2010), Capo Verde (2010), Moldavia (2007) e Georgia (2007).

Roma, 15 dicembre 2016

Il Direttore generale

Michele Forziati

Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri

Conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 27 aprile 1972

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1973

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 marzo 1973

(Stato 11 giugno 2015)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubblici esteri, hanno risolto di concludere una Convenzione, ed hanno all'uopo convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altro Stato contraente.

Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:

- a) i documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.

Tuttavia la presente Convenzione non si applica:

- a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
- b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un'operazione commerciale o doganale.

Art. 2

Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, concerne solo la formalità secondo la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto, attestano la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.

Art. 3

L'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veracità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'articolo 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.

Tuttavia la menzionata formalità non può essere richiesta allorché le leggi, i regolamenti o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto è prodotto, oppure un'intesa fra due o più Stati contraenti, l'escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla legalizzazione.

Art. 4

La postilla prevista nell'articolo 3 capoverso 1 va apposta sull'atto stesso o su un supplemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Tuttavia essa può venire redatta nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia. Le menzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Il titolo «postilla (Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961)» dovrà essere in lingua francese.

Art. 5

La postilla è rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell'atto.

Essa, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito.

La firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni attestazione.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualità, le autorità competenti a postillare secondo l'articolo 3 capoverso 1.

Esso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nel momento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione o della sua dichiarazione di estensione. Esso notifica pure ogni modificazione di designazione.

Art. 7

Ciascuna autorità designata giusta l'articolo 6 è obbligata a tenere un registro o uno schedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l'indicazione:

- a) del numero d'ordine e della data;
- b) del nome del firmatario dell'atto pubblico, del titolo in virtù del quale ha agito o, per gli atti non firmati, dell'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il bollo.

A domanda di qualsiasi interessato l'autorità postillatrice è tenuta a verificare se le iscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario.

Art. 8

Allorché due o più Stati contraenti siano vincolati da trattato, da convenzione o accordo, recanti disposti che sottopongono l'attestazione della firma, del sigillo o del bollo a talune formalità, la presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelle formalità risultino più rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 4.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.

Art. 10

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché alla firma dell'Irlanda, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Turchia. Essa sarà ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 10 capoverso 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente la ratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 12

Ogni Stato non indicato dall'articolo 10 potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 11 capoverso 1; lo strumento d'adesione dovrà essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Nondimeno l'adesione avrà effetto solo rispetto agli Stati contraenti che non l'avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovrà essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l'adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente.

Art. 13

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o ad uno o più di detti territori. Questa dichiarazione avrà effetto nel momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.

In seguito, ogni estensione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Allorché la dichiarazione d'estensione è fatta da uno Stato che ha firmato e ratificato la Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Allorché la dichiarazione di estensione è fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, per i territori indicati, conformemente all'articolo 12.

Art. 14

La presente Convenzione durerà cinque anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà, sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori cui s'applica la Convenzione.

La disdetta avrà effetto soltanto verso lo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 15

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 10, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente all'articolo 12:

- a) le notifiche di cui all'articolo 6 capoverso 2;
- b) le firme e ratifiche di cui all'articolo 10;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente ai disposti dell'articolo 11 capoverso 1;
- d) le adesioni e obiezioni di cui all'articolo 12 e la data in cui le adesioni avranno effetto;
- e) le estensioni di cui all'articolo 13 e la data dell'effetto;
- f) le disdette di cui all'articolo 14 capoverso 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendo poizore per le divergenze, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché all'Irlanda, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Turchia.

(Seguono le firme)

CONVENZIONE DELL'AJA DEL 5 OTTOBRE 1961 (CONVENZIONE SULL'APOSTILLE)

Per esteso, *Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961: ratifica legge 20 dicembre 1963, n. 1251* (G.U. n. 26 del 30.01.1967 con testo in francese, *qui traduzione italiana*), deposito strumento ratifica 13 dicembre 1977, entrata in vigore 11 febbraio 1978 (Comunicato Ministero affari esteri G.U. n. 42 dell'11.02.1978, pag. 1075).

Ai sensi dell'art. 6, l'Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell'Apostille (come viene designato il timbro previsto dalla Convenzione):

- per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati;
- per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d'Aosta il Presidente della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

Lo stato di applicazione (al 30.08.2016) è desunto dall'*Apostille Online* del sito internet della *Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale* (HCCH), Convenzione n. 12 dell'elenco.

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - ALBANIA (non con Germania, Grecia, Spagna) - ANDORRA - ANTIGUA E BARBUDA - ARGENTINA (non con Kosovo; non accetta estensione Gran Bretagna a: Antartico Britannico, Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali) - ARMENIA (non con Kosovo) - AUSTRALIA (<i>si estende a tutti i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali</i>) - AUSTRIA (non con Burundi, Kosovo, Kirgizstan, Mongolia, Repubblica Dominicana, Tagikistan, Uzbekistan) - AZERBAIJAN (non con Germania, Kosovo) - BAHAMAS - BAHRAIN - BARBADOS - BELARUS (c.d. BIELORUSSIA) (non con Kosovo) - BELGIO (non con Kirgizstan, Liberia, Mongolia, Repubblica Dominicana, Tagikistan, Uzbekistan) - BELIZE - BOSNIA-ERZEGOVINA - BOTSWANA - BRASILE - BRUNEI DARUSSALAM - BULGARIA - BURUNDI (non con Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca) - CAPO VERDE - CILE - CIPRO (non con Kosovo) - COLOMBIA - COREA (c.d. COREA DEL SUD) - COSTA RICA - CROAZIA - DANIMARCA (<i>eccetto Groenlandia e Isole Far Øer</i>) - DOMINICA - ECUADOR (non con Kosovo) - EL SALVADOR - ESTONIA - FIJI - FINLANDIA (non con Mongolia) - FRANCIA (<i>si applica all'intero territorio francese</i>) - GEORGIA (<i>eccetto Abkhazia e Ossezia del Sud</i>) (non con Kosovo) - GERMANIA (non con Albania, Azerbaigan, Burundi, India, Kosovo, Kirgizstan, Liberia, Marocco, Moldova, Mongolia, Paraguay, Repubblica Dominicana, Tagikistan, Uzbekistan) - GIAPPONE | <ul style="list-style-type: none"> - GRAN BRETAGNA (<i>si estende a: ANGUILLA, ANTARTICO BRITANNICO*, BERMUDA, CAYMAN, FALKLAND*, GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH MERIDIONALI*, GIBILTERRA**, GUERNSEY, ISOLA DI MAN, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, JERSEY, MONTERRAT, SANT'ELENA, TURKS E CAICOS</i>) (*non accettata da Argentina- **non accettata da Spagna) - GRECIA (non con Albania, Kosovo, Kirgizstan, Mongolia, Perù, Uzbekistan) - GRENADA - HONG KONG² (non con Kosovo) - HONDURAS - INDIA (non con Germania, Kosovo) - IRLANDA - ISLANDA - ISOLE COOK - ISOLE MARSHALL - ISRAELE (non con Kosovo) - ITALIA - KAZAKHSTAN - KOSOVO (non con Argentina, Armenia, Austria, Azerbaigan, Belarus, Cipro, Ecuador, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Macao, Mauritius, Messico, Moldova, Namibia, Nicaragua, Paraguay, Perù, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela) - KYRGYZSTAN (non con Austria, Belgio, Germania, Grecia) - LESOTHO - LETTONIA - LIBERIA (non con Belgio, Germania) - LIECHTENSTEIN - LITUANIA - LUSSEMBURGO - MACAO² (non con Kosovo) - MACEDONIA (EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI) - MALAWI - MALTA - MAROCCO (non con Germania) - MAURITIUS (non con Kosovo) - MESSICO (non con Kosovo) - MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA) (non con Germania, Kosovo) - MONACO (c.d. MONTECARLO) - MONGOLIA (non con Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia) - MONTENEGRO - NAMIBIA (non con Kosovo) - NICARAGUA (non con Kosovo) - NIUE - NORVEGIA | <ul style="list-style-type: none"> - NUOVA ZELANDA (<i>eccetto Tokelau</i>) - OMAN - PAESI BASSI (<i>si applica anche a: ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN</i>) (non con Repubblica Dominicana) - PANAMA - PARAGUAY (non con Germania, Kosovo) - PERÙ (non con Grecia, Kosovo) - POLONIA (non con Burundi, Kosovo) - PORTOGALLO (<i>si estende all'intero territorio portoghese</i>) - REPUBBLICA Ceca (non con Burundi) - REPUBBLICA DOMINICANA (non con Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi) - ROMANIA (non con Kosovo) - RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA) (non con Kosovo) - SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS) - SAINT VINCENT E GRENADINE - SAMOA - SAN MARINO - SANTA LUCIA - SÃO TOMÉ E PRINCIPE - SERBIA (non con Kosovo) - SEYCHELLES - SLOVACCHIA (non con Kosovo) - SLOVENIA - SPAGNA (non con Albania, Kosovo, non accetta estensione Gran Bretagna a Gibilterra) - STATI UNITI D'AMERICA - SUD AFRICA - SURINAME - SVEZIA - SVIZZERA - SWAZILAND - TAGIKISTAN (non con Austria, Belgio, Germania) - TONGA - TRINIDAD E TOBAGO - TURCHIA - UCRAINA (<i>per Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Luhansk, cfr. Circolazione del 16 marzo 2016, in inglese</i>) (non con Kosovo) - UNGHERIA - URUGUAY - UZBEKISTAN (non con Austria, Belgio, Germania, Grecia, Kosovo) - VANUATU - VENEZUELA (non con Kosovo) |
|---|---|---|

¹ Dal 30.03.2001, in applicazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la competenza della legalizzazione per gli atti dello stato civile è stata attribuita al Prefetto (Circolare del Ministero della Giustizia n. 1827 del 16 marzo 2001 e Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001).

² Regioni Amministrative Speciali della Cina, per le quali si continua ad applicare la Convenzione